REGOLAMENTO (CEE) N. 2647/75 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1975

che adegua l'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2505/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 657/75 per quanto concerne la qualità-tipo dei semi di colza e di ravizzone (3), ha rettificato il tenore d'olio di tali semi per la campagna 1975/1976;

considerando che la rettifica dà luogo a una modifica dei coefficienti d'equivalenza su cui occorre basarsi per calcolare il prezzo del mercato mondiale; che è opportuno adeguare altresì l'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone, tanto quelli per i quali l'integrazione è stata fissata in anticipo anteriormente al 20 ottobre 1975 e che sono sogettti a controllo in oleificio a decorrere dal 1° luglio 1975, quanto quelli per i quali l'integrazione non è stata fissata in anticipo e che sono stati sottoposti a controllo in oleificio nel periodo 1° luglio — 19 ottobre 1975;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione è maggiorato di 0,362 UC/100 kg per i semi di colza e di ravizzone:

— per i quali l'integrazione è stata fissata in anticipo anteriormente al 20 ottobre 1975 e che sono soggetti a controllo in oleificio a decorrere dal 1° luglio 1975;
— per i quali l'integrazione non è stata fissata in anticipo e che sono stati sottoposti a controllo in oleificio nel periodo 1° luglio — 19 ottobre 1975.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. L 256 del 2. 10. 1975, pag. 1.